

Normativa diportistica

Navigazione marittima

All'amministrazione delle attività nautiche provvedono l'Autorità Marittima (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il mare e l'Amministrazione della Navigazione Interna per laghi, fiumi e via d'acqua (Regione, Provincia, Motorizzazione Civile).

All'estero, la navigazione marittima è affidata all'Autorità Consolare.

L'**Autorità Marittima** è l'insieme di uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; essi provvedono alle pratiche amministrative e ai controlli di polizia marittima (Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera).

Il litorale italiano è diviso in *Zone Marittime* (Direzione Marittima), le zone in *Compartimenti* (Capitanerie di Porto) e i compartimenti in *Circondari* (Ufficio Circondariale Marittimo), cui fanno capo i piccoli comandi come gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia.

Ove le condizioni lo richiedano, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali possono emettere **Ordinanze Locali (Potere di Ordinanza)**, cioè regolamenti per disciplinare le attività marittime, nell'ambito della legge e senza sostituirla, in funzione delle esigenze locali (per capirci, quello che normalmente nei comuni fa un Sindaco con le proprie ordinanze comunali).

Ad esempio la regolamentazione dei porti, le manifestazioni sportive in mare, specchi d'acqua con divieto di navigazione/pesca, la balneazione, lo sci nautico, la pesca sportiva ecc., pur essendo tutte attività citate nel testo del Codice della Navigazione, sono in deroga disciplinate da ordinanze marittime locali. Il tipico esempio è il limite di navigazione dalla costa: secondo il Codice della Navigazione è pari a 300 metri; però ogni Compartimento e Circondario marittimo può, in deroga al codice e attraverso la propria ordinanza (in questo caso quella balneare, valida da maggio a settembre di ogni anno) confermare estendere o diminuire tale limite a seconda delle esigenze locali (fondali, tipo di costa, pericoli per la navigazione/bagnanti).

I controlli per la sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera (anche se altre motovedette di altre forze dell'ordine possono effettuare controlli, come la Guardia di Finanza), i cui mezzi effettuano operazioni di ricerca e soccorso (S.A.R.), polizia marittima, vigilanza pesca e inquinanti marini ecc.

Acque territoriali

Sono quelle acque comprese nella fascia di mare sino a 12 miglia dalla costa segnata dalla bassa marea (con riferimento dalla batimetrica di 1,60 metri); su di esse lo Stato esercita completa sovranità. Per golfi e baie, le 12 miglia vanno calcolate dalla linea di base (1,60 m) sulle apposite carte nautiche.

Navigazione interna

E' stato soppresso l'articolo di legge che applicava alle imbarcazioni da diporto (cioè unità iscritte nei registri) che navigano nelle acque interne le disposizioni e i regolamenti previsti per i natanti. La navigazione su laghi e fiumi si svolge con le stesse modalità previste per la navigazione marittima, ma la regolamentazione può variare in funzione alle Autorità regionali, provinciali o comunali. Ogni provincia ha preposto un Ufficio (ex MCTC oggi UMC) con l'incombenza principale della tenuta di registri delle imbarcazioni, il rilascio dei documenti di bordo e delle patenti entro le 12 miglia.

Classificazione e iscrizione

La navigazione da diporto è stata regolamentata per la prima volta con la legge n° 50 dell'11.12.1971 e successive modifiche; recentemente è stata riordinata con la legge n° 172 dell'8.7.2003, il D.L. n° 171 del 18.7.2005 e il Regolamento applicativo D-M- n° 146 del 29.7.2008

La *navigazione da diporto* è quella attività che si svolge per scopi sportivi o ricreativi senza finalità di lucro. Tuttavia le unità da diporto possono essere utilizzate per fini lucrativi con contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento della navigazione da diporto e come appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving); è importante che ciò sia riportato sui documenti di bordo.

La nuova normativa sulla navigazione da diporto ha soppresso la distinzione tra le unità in relazione al mezzo di propulsione; quindi le unità ora si distinguono secondo la lunghezza fuori tutto (LFT, lunghezza massima tra prua e poppa, considerando solo le parti estreme della chiglia):

- **Navi:** unità, sia a vela che a motore, di lunghezza superiore a 24 m; non è previsto alcun limite di lunghezza o tonnellaggio oltre i quali l'unità non rientri più nella legge sul diporto;
- **Imbarcazioni:** unità, sia a vela sia a motore, con una lunghezza compresa tra 10 m e 24 m;
- **Natanti:** unità, sia a vela che a motore, che raggiungano i 10 m di lunghezza. Nei natanti sono comprese le unità a remi e tutte le unità fino a 10 m destinate alla sola navigazione in acque interne.

In relazione alla costruzione, le imbarcazioni e i natanti si dividono in due categorie:

- unità con **marchiatura CE**, soggette alla direttiva comunitaria 94/25/CE e 2003/44/CE, abilitate alla navigazione in base alla Categoria di progettazione; dal 17.6.1998 le unità di nuova costruzione da 2,5 a 24 m per essere commercializzate devono portare il marchio CE;
- unità **senza il marchio CE**, che rimangono soggette, e quindi abilitate, alla legge n° 50 del 1971 e relative modifiche.

Le navi da diporto sono escluse dalla normativa CE.

Registrazione

L'iscrizione nei registri del diporto è **obbligatoria** per le navi e le imbarcazioni, con o senza marchiatura CE.

Per i natanti è in ogni caso facoltativa. Se iscritti, sono abilitati alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione se marcati CE o senza marchio CE in base al certificato di idoneità rilasciato dall'Ente Tecnico. Senza tener conto della lunghezza f.t., assumono il regime delle imbarcazioni con tutti gli effetti giuridici.

All'atto della prima iscrizione nei registri, vengono rilasciati la Licenza di Navigazione, il Certificato di Sicurezza e la Sigla Identificativa.

Per le imbarcazioni della navigazione interna, la sigla identificativa è il numero progressivo del registro preceduto dalla lettera N e seguito dalla sigla automobilistica che identifica la provincia dell'ufficio d'iscrizione; va riportato su entrambi i lati poppieri.

Per le unità della navigazione marittima, il numero è quello progressivo del registro preceduto dalla sigla della circoscrizione marittima seguito dalla lettera D per le imbarcazioni e ND per le navi. I caratteri devono essere di almeno 20 cm di altezza, di larghezza proporzionata e posti a prua a dritta e a poppa a sinistra.

La scelta dell'ufficio di iscrizione è libera e non vincolata alla residenza del proprietario. Tuttavia, visto che tutte le incombenze amministrative relative all'unità vanno svolte presso l'ufficio d'iscrizione, è consigliabile sceglierlo in maniera opportuna.

I registri delle imbarcazioni (RID) sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali e dagli Uffici provinciali (ex MCTC) indicati dal Ministero; i registri delle navi da diporto (RND) sono tenuti solo dalle Capitanerie di Porto.

Licenza di navigazione e certificato di sicurezza

La **licenza di navigazione** è il documento che abilita l'unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione per le unità con marchiatura CE o alla certificazione dell'Ente Tecnico per le unità senza marcatura CE.

Nella licenza sono annotati: le caratteristiche tecniche dell'unità, quelle del motore installato (solo se entro bordo), la sigla e il numero di iscrizione, il nome (se richiesto dal proprietario), la specie di navigazione autorizzata, il numero di persone trasportabili, l'armatore e i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche), le eventuali attività di locazione e noleggio, quella di insegnamento della navigazione da diporto (scuole nautiche).

La licenza non è soggetta a vidimazioni e va rinnovata solo per mutamenti delle caratteristiche dello scafo, per il cambio di iscrizione o in caso di smarrimento o distruzione del documento stesso. In questo caso il duplicato va richiesto all'ufficio di iscrizione.

La categoria di progettazione delle unità CE è distinta con le lettere A,B,C,D e stabilisce i limiti e le condizioni meteorologiche entro le quali l'unità può navigare in sicurezza.

Le unità CE possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto dei limiti indicati dalla categoria di appartenenza: **la valutazione spetta al comandante che è responsabile** anche riguardo all'uso dell'unità secondo le indicazioni riportate nel manuale del proprietario che accompagna la barca.

Le abilitazioni di navigazione sono quindi:

- **categoria A:** senza alcun limite;
- **categoria B:** con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 m (mare agitato);
- **categoria C:** con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 m (mare molto mosso);
- **categoria D:** per acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,5 m .

La forza del vento è misurata con la scala Beaufort; per altezza significativa delle onde si intende l'altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze osservate

A chiarimento delle incertezze passate, le imbarcazioni da diporto delle categorie A,B,C e D possono navigare in mare senza vincolo di distanza dalla costa a patto che durante la navigazione il vento e le onde non superino le restrizioni previste per la categoria di appartenenza.

Il comandante potrà incontrare anche condizioni peggiori, ma tutto è affidato alla sua responsabilità e alla sua esperienza. Se dall'uso improprio dell'imbarcazione derivano danni allo scafo che ne compromettono la galleggiabilità, e quindi la sicurezza per gli occupanti, egli sarà il solo responsabile con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Anche i natanti CE (quindi non iscritti nei registri) delle categorie A,B,C e D possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto dei limiti indicati dalla categoria di appartenenza, ma deve essere considerato che la navigazione dei natanti fuori dalle acque territoriali (12 miglia) costituisce una violazione alla convenzione internazionale sul diritto del mare (Montego Bay, 1982) per la quale le unità in alto mare devono avere un effettivo legame nave-bandiera comprovato dai documenti di bordo. I natanti non iscritti mancano di documenti che ne identificano la nazionalità e non battono bandiera (poiché non obbligati ad esporla), quindi devono restare entro le 12 miglia dalla costa.

Inoltre, va ricordato che l'attività di polizia in alto mare (acque internazionali) è esercitata dalle navi militari le quali, se necessario, possono procedere anche a inchiesta e a sequestro dei mezzi.

I natanti senza marchio CE (con esclusione di quelli da spiaggia denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò ecc. soggetti alle ordinanze locali) possono navigare:

- **entro 6 miglia**, se prototipi;
- **entro 12 miglia**, se prototipi in serie e abilitati senza alcun limite; devono tenere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità;
- **entro 12 miglia**, le unità iscritte nei registri e successivamente cancellate munite dell'estratto del RID;

- **Entro 12 miglia**, se di serie non omologata, ma con a bordo l'attestazione di idoneità di un organismo tecnico autorizzato.

Il **certificato di sicurezza** è l'atto che attesta la rispondenza dell'unità alle disposizioni del relativo regolamento; è rilasciato dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali marittimi o dagli Uffici provinciali (ex MCTC, autorizzati alla tenuta del RID) della navigazione interna.

Per le unità con marchio CE, il certificato ha validità di:

- **10 anni per le categorie Ce D**
- **8 anni per le categorie A e B**

Per le unità senza marchio CE, il certificato ha la validità di:

- **10 anni per quelle abilitate entro 6 miglia**
- **8 anni per quelle abilitate senza alcun limite**

Per tutte le unità, le successive visite periodiche sono effettuate dopo 5 anni, salvo le visite occasionali che devono essere effettuate ogni volta che sia necessario per gravi avarie, cambio motore, danni allo scafo ecc.

Il rinnovo del certificato di sicurezza può essere effettuato presso gli Uffici marittimi o Provinciali (ex MCTC) o, se all'estero, dall'Autorità Consolare presentando la domanda e l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo autorizzato e/o notificato.

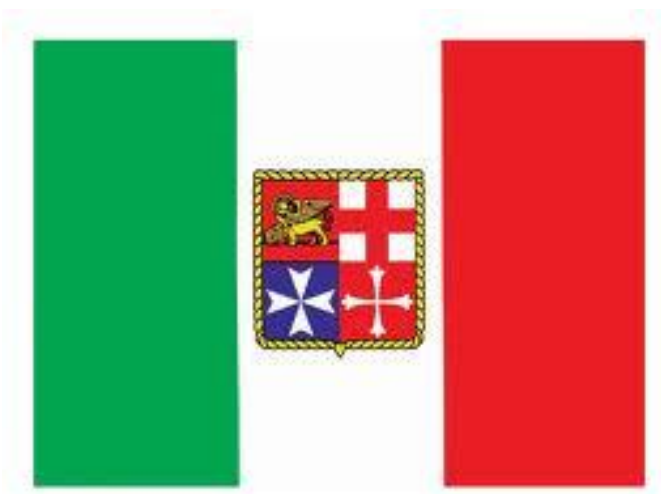
Gli organismi autorizzati sono: *RINa, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas francese, Germanischer Lloyd*

Gli organismi notificati sono: *RINa, Istituto Giordano di Bellaria, ANCC (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e prodotti), Ucider/Nautitest di Venezia, Società Quality and Security di Salerno, Det Norske Veritas*

Bandiera nazionale

La bandiera nazionale, con lo stemma delle Repubbliche Marinare (le 4 più famose Venezia, Genova, Pisa ed Amalfi) in campo bianco e di adeguata dimensione, è obbligatoria per le navi e le imbarcazioni, ma non per i natanti (che possono esporla facoltativamente).

Essa va sempre esposta in navigazione (senza l'obbligo di essere inalberata come per le navi mercantili) e in porto dall'alba al tramonto.



Documenti di bordo obbligatori

I documenti nella navigazione tra i porti nazionali possono essere tenuti a bordo in copia autenticata; all'estero sempre in originale.

In caso di smarrimento o distruzione della licenza, è possibile, sempre tra porti nazionali, continuare la navigazione per 30 giorni con la copia della denuncia resa all'autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri; oppure all'Autorità Marittima.

- Per le imbarcazioni:
 - *Licenza di navigazione e certificato di sicurezza*
 - *La dichiarazione di potenza del motore o il certificato d'uso del motore (motori fuoribordo)*
 - *Polizza e contrassegno di assicurazione (obbligatoria per ogni potenza)*
 - *Licenza di esercizio del VHF (Nominativo internazionale) e certificato limitato di RTF dell'operatore*
 - *Contratto radio con la concessionaria o dichiarazione di responsabilità (in cui il comandante dichiara di utilizzare il VHF solo per scopi di sicurezza marittima e non come radioamatore)*
 - *Patente nautica valida*
 - *Pagamento del canone radiotelevisivo degli apparecchi di bordo (solo per le unità in locazione o noleggio)*
 - *Documenti di riconoscimento personali ed eventuale passaporto se si naviga all'estero*
- Per i natanti:
 - *La dichiarazione di potenza del motore o il certificato d'uso del motore (sono riportati potenza e cilindrata per determinare l'obbligo della patente) sia per i motori fuoribordo sia entro bordo)*
 - *Polizza e contrassegno di assicurazione (obbligatoria per ogni potenza)*
 - *Licenza di esercizio del VHF (identificativo di chiamata) e certificato limitato di RTF dell'operatore (obbligatoria oltre le 6 miglia)*
 - *Contratto radio con la concessionaria o dichiarazione di responsabilità (in cui il comandante dichiara di utilizzare il VHF solo per scopi di sicurezza marittima e non come radioamatore)*
 - *Patente nautica valida, se prevista*
 - *Documenti di tutte le persone a bordo*

Inoltre, per navigare fino a 12 miglia dalla costa, i natanti devono avere a bordo il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

Per i natanti con marchio CE non è più obbligatorio a bordo il manuale del proprietario.

La navigazione con acquascooter e tavole a vela è regolamentata dalle ordinanze dell'autorità marittima locale.

Uso commerciale delle unità da diporto

In deroga al concetto senza fini di lucro della navigazione da diporto è previsto l'uso commerciale delle stesse unità quando esse sono impiegate nelle seguenti attività:

- Locazione e Noleggio
 - Locazione: è il contratto di godimento oneroso dell'unità da diporto da parte del conduttore che esercita in autonomia la navigazione e ne assume la responsabilità per la durata della locazione. L'unità locata può essere comandata con la patente nautica e può imbarcare il numero dei passeggeri previsti dalla licenza di navigazione
 - Noleggio: è il contratto tra le parti con il quale una di esse, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque marine o interne, da fermo o in navigazione, alle condizioni del contratto. L'unità noleggiata, compreso l'equipaggio, è a disposizione del noleggiante per la durata del noleggio. E' possibile imbarcare un numero massimo di 12 passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata non può essere comandata con la normale patente nautica. In questo caso è necessario possedere la qualifica professionale di "conduttore d'imbarcazioni da diporto adibite al noleggio", in ossequio al decreto n° 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto
- Insegnamento professionale della navigazione da diporto
- Unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo addestrativo e sportivo

Tali attività devono essere annotate sulla licenza di navigazione

E' obbligo del locatore e del noleggiante consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa delle dotazioni di sicurezza e di copertura assicurativa, estesa a favore del noleggiatore e dell'equipaggio in caso di noleggio. E' obbligo del conduttore usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche riportate sulla licenza di navigazione e in conformità alle finalità del diporto. E' obbligo del noleggiatore, salvo patti in deroga, provvedere, per tutta la durata del contratto, al combustibile, all'acqua e ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo

Assicurazione

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità munite di motore (entro o fuoribordo) di qualsiasi potenza, compreso il motore ausiliario.

Un motore è considerato ausiliario quando è installato fuoribordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quello principale e sia munito di certificato d'uso. Non concorre al calcolo della potenza e cilindrata per l'obbligo della patente.

Patente di abilitazione al comando

Le patenti per il comando di unità da diporto, sono di tre categorie:

- A (comando di natanti e imbarcazioni)

- **B** (comando di navi)
- **C** (direzione nautica di natanti e imbarcazioni) riservata ai portatori di patologie indicate dal Codice

Le patenti A per le unità da diporto inferiori a 24 m (natanti e imbarcazioni) senza distinzione di caratteristiche tecniche (a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, motovelieri) sono per la navigazione:

- Entro 12 miglia dalla costa
- Senza limite

Per entrambe, a richiesta del candidato, la patente può essere limitata alle sole unità a motore.

L'età minima per accedere agli esami è di 18 anni.

Per le unità superiori a 24 m (navi) viene rilasciata la patente B per navi da diporto al cui esame accede chi è in possesso da almeno 3 anni della patente A per la navigazione senza alcun limite.

La patente è obbligatoria:

- Per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa (sempre)
- Per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa (acque interne e in mare) quando a bordo è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi, a 1000 cc se a quattro tempi fuoribordo e se a iniezione diretta, a 1300 cc se a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore Diesel, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV;
- Quando, indipendentemente dalla potenza, si esercita lo sci nautico o si conduce una moto d'acqua (acquascooter).

Per le unità da diporto inferiori a 24 metri (natanti e imbarcazioni) che navigano entro le 6 miglia dalla costa e con a bordo un motore di cilindrata inferiore a quanto precedentemente descritto, non vi è l'obbligo di patente, ma sono necessari i seguenti requisiti:

- aver compiuto i 18 anni di età per le imbarcazioni a motore, a vela e a propulsione mista;
- aver compiuto i 16 anni di età per i natanti a motore, a vela e propulsione mista;
- aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 m e per le unità a remi oltre un miglio dalla costa.

Le patenti sono rilasciate:

- Tutti i tipi, dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi
- Entro le 12 miglia dalla costa, anche dagli Uffici provinciali (ex MCTC oggi UMC).

La copia della domanda d'esame, vidimata e protocollata, costituisce autorizzazione provvisoria, valida 3 mesi rinnovabili, per le esercitazioni pratiche a bordo con la presenza di un istruttore (o persona munita di patente nautica di pari livello del candidato,

conseguita da almeno 3 anni), ovunque quest'ultimo lo ritenga opportuno. Tuttavia, con presente a bordo il comandante e, quindi, sotto il suo governo (responsabilità), qualsiasi maggiorenne anche senza permesso provvisorio può condurre (stare al timone) un'unità navale tranne negli spazi ristretti (porti e canali) o in specchi d'acqua dove c'è intenso traffico.

La patente ha validità di 10 anni dal rilascio, rinnovabili; oltre i 60 anni di età il rinnovo è ogni 5 anni.

La sospensione della patente è prevista:

- Per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici richiesti
- In caso di imprudenza o imperizia gravi contro l'incolumità pubblica tale da produrre danni
- Per aver esercitato il comando in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti o inebrianti
- Per motivi di ordine pubblico su richiesta del Prefetto
- In caso di procedimento penale per omicidio, lesioni o colpe gravissime

La revoca della patente è prevista per la perdita dei requisiti psico-fisici richiesti. I soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire una nuova abilitazione senza un provvedimento di riabilitazione

Comandante

Per comando si intende tutto quel processo decisionale che concerne la direzione della navigazione (rotta, posizione, sicurezza e salvaguardia in mare ecc.), attività che non necessariamente coincidono con la persona che materialmente sta al timone

Il comandante di un'imbarcazione è quindi il responsabile della sicurezza della sua unità, dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo; tutte le persone a bordo sono soggette alla sua autorità

I doveri del comandante possono essere così riassunti:

- Prima della partenza: deve verificare che l'imbarcazione sia idonea per il viaggio e che le dotazioni di sicurezza, la strumentazione, i documenti di bordo, gli estintori, le carte nautiche siano in ordine; deve inoltre accertarsi che i viveri e il carburante siano sufficienti per il viaggio, controllare gli Avvisi ai Naviganti nel porto di partenza, verificare che i passeggeri sappiano come comportarsi in caso di abbandono della nave
- Durante la navigazione: deve dirigere la navigazione e presenziare le entrate/uscite dai porti, gli ormeggi e ogni manovra che comporti difficoltà

Nel caso avvenisse un evento straordinario (falla, collisione, salvataggio, relitti ecc.), all'arrivo in porto deve presentare la Denuncia di evento Straordinario presso l'autorità marittima (Art.60 del Codice della nautica da diporto), entro 3 giorni dall'arrivo in porto o entro 24 ore se l'evento ha coinvolto l'incolumità fisica dell'equipaggio

Nel caso di sinistro grave con l'abbandono dell'imbarcazione, dispone per il salvataggio delle persone lanciando il segnale di soccorso (Mayday), fa approntare la zattera di salvataggio abbandonando per ultimo l'imbarcazione e portando con sé il VHF portatile, le carte, i valori, i documenti di bordo e tutto ciò che riterrà utile

Il comandante di un'imbarcazione ha l'obbligo di partecipare alle operazioni di soccorso di altre unità in pericolo, se ciò non comporta pericoli per la sua unità e per l'equipaggio (Artt.489-490-1113 del Codice Navale); inoltre è tenuto a segnalare ogni pericolo riscontrato in navigazione

Sci nautico

Per esercitare questa attività il conduttore dell'imbarcazione, qualunque sia la potenza del motore, deve avere la patente nautica e deve essere assistito da un nuotatore provetto per l'eventuale soccorso.

Le modalità di pratica sono stabilite dall'Ordinanza locale, sempre da consultare (per il compartimento di Genova vedi ord. 75/2014 sul sito della Guardia Costiera); comunque, generalmente:

è consentito di giorno con tempo e mare favorevoli, oltre i 200 m dalla linea batimetrica di 1,60 m di fronte alle spiagge o ad oltre 100 m dalle coste a picco sul mare; in acque interne il limite è di 300 m dalla riva.

Il mezzo deve avere:

- il motore con l'invertitore;
- un sistema di aggancio/rimorchio (a sgancio rapido) e un ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto;
- la cassetta di Pronto Soccorso;
- un salvagente per ogni sciatore trainato (al massimo 2 sciatori contemporaneamente in acque interne).

Durante il traino la distanza tra la barca e sciatore non deve essere inferiore a 12 m e la distanza laterale di sicurezza tra sciatore e altri natanti deve essere superiore alla lunghezza del cavo.

In vicinanza di navi mercantili il limite è di 200 m, mentre di 300 m dalle navi militari anche se alla fonda.

È vietato a qualsiasi imbarcazione seguire la scia di scafi trainanti sciatori o attraversare la scia in velocità.

La partenza e l'arrivo dello sciatore devono effettuarsi in zone senza bagnanti e, se esistono, nei corridoi di lancio; nella fase di recupero il motore deve essere in folle

Pesca sportiva in acque marittime

Anche per questa attività è bene consultare le modalità di pratica stabilite dall'Ordinanza locale

Generalmente la pesca sportiva (di superficie o subacquea) con unità da diporto è consentita per un massimo di 5 kg giornalieri (a eccezione di un singolo pesce eccedente tale peso), non più di una cernia al giorno, un massimo di 50 ricci al giorno pescati manualmente (ne è vietata la pesca da marzo a giugno)

Sono consentiti anche determinati attrezzi senza autorizzazione come: bolentino con max 6 ami, max 2 nasse per barca, la fiocina a mano, max 5 canne con 3 ami per pescatore ecc.

La pesca subacquea con fucile è consentita solo in apnea, dall'alba al tramonto senza l'uso di fonti luminose, ai maggiori di anni 16 e alle distanze non inferiori a:

- 100 m da impianti fissi da pesca o navi ancorate
- 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti

Al pescatore è vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con il fucile carico e raccogliere corallo, molluschi e crostacei.

Il sub o il sommozzatore devono segnalarsi:

- di giorno, con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca (o con la bandiera della lettera A -alfa- del Codice Internazionale di Segnali (CIS), obbligatoria in acque internazionali) munita di galleggiante o issata sulla barca con appoggio visibile a 300 metri;
- di notte, con un fanale giallo intermittente, anch'esso visibile per 300 metri;
- il subacqueo, sia di giorno sia di notte, deve sempre operare nel raggio di 50 metri dalla segnalazione (mentre tutti i mezzi navali devono tenersi a distanza di almeno 100 metri dal segnalamento sub). È consentito trasportare su un mezzo nautico fucili subacquei e mezzi di respirazione (al massimo una bombola da 10 litri) solo per scopi diversi dalla pesca.

Pubblicazioni nautiche

L'istituto autorizzato a editare le pubblicazioni ufficiali italiane è l'Istituto Idrografico della Marina (IIM), Ente della Marina Militare. Esse permettono di completare le informazioni delle carte e di essere aggiornati sulle notizie utili per la navigazione

Alcune pubblicazioni:

- Carte nautiche e carte speciali (Fascicolo 1111, Carta 1050, Carta delle linee di base)
- Portolani
- Elenco dei fari e segnali da nebbia
- Radioservizi per la navigazione (elenco radiofari e stazioni radiogoniometriche, con le loro caratteristiche)
- Avvisi ai Naviganti (vedi Capitolo 6 - Orientamento e Navigazione)
- Tavole nautiche
- Tavole di marea
- Effemeridi nautiche

Sebbene queste pubblicazioni, a eccezione delle carte nautiche, non siano obbligatorie a bordo delle imbarcazioni da diporto, è fondamentale conoscerne lo scopo e l'uso per poter navigare sempre con la massima sicurezza

Le pubblicazioni descritte di seguito devono essere consultate sia prima di intraprendere la navigazione per poter scegliere le rotte più opportune, definire in anticipo i punti di accostata e gli eventuali punti di ancoraggio, sia durante la navigazione per ricavare tutte le informazioni necessarie al riconoscimento dei punti della costa e dei segnalamenti per avere un accurato punto nave

Portolano

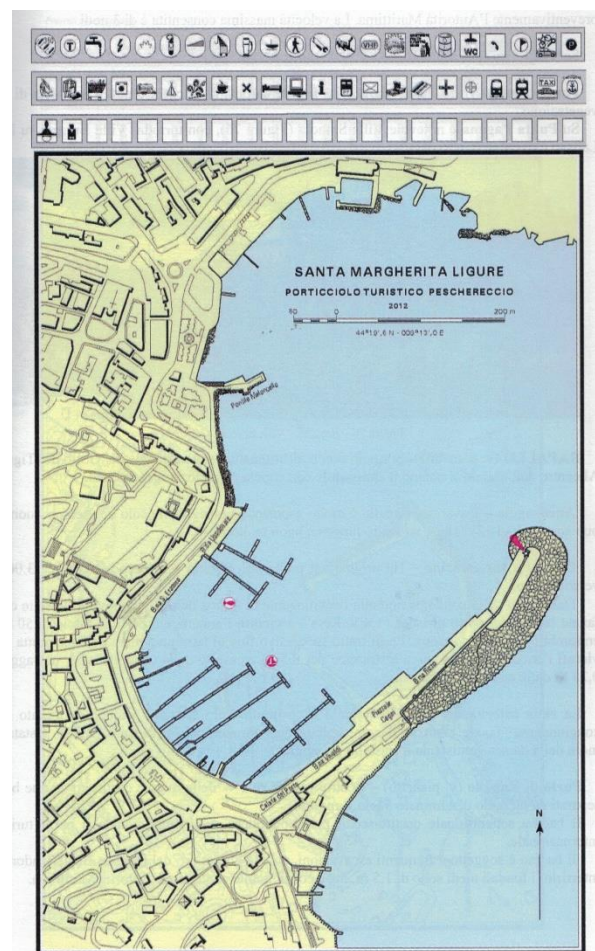
La pubblicazione descrive in modo dettagliato le coste e fornisce tutte le notizie per la navigazione, come il regime dei venti, le correnti, le maree o le rotte consigliate, gli ancoraggi, i pericoli ecc., che non possono essere inserite nelle carte

Il portolano dell'IM per il Mediterraneo è attualmente (luglio 2011) edito nei seguenti volumi:

- Generalità Norme e regolamenti, generalità oceanografiche, climatologia
- P1 Dal confine italo-francese a Marinella
- P2 Da Marina di Carrara a Sabaudia e Corsica
- P3 Sardegna e Bocche di Bonifacio
- P4 Da Capo Circeo a Sapri
- P5 Da Maratea a Leuca e coste della Sicilia orientale
- P6 Sicilia meridionale e settentrionale, isole Maltesi
- P7 Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia
- P8 Da Marotta al confine italo-sloveno

Ognuno dei volumi presenta:

- Indice delle carte relative ai mari del volume
- Generalità
- Testo descrittivo
- Tabelle e glossari
- Fotografie e disegni delle coste descritte



Elenco dei fari e dei segnali da nebbia

Questo elenco contiene tutti i particolari che riguardano i segnali luminosi e i segnali acustici da nebbia con i dettagli delle caratteristiche, in Mediterraneo, Mar Nero e d'Azov

Il volume è diviso in tre parti:

- Uso dell'elenco e caratteristiche tecniche dei segnalamenti
- Descrizione dei segnalamenti
- Indice alfabetico e dei numeri progressivi

Le pagine descrittive presentano 8 colonne così suddivise:

1. Numero progressivo e numero internazionale del segnalamento
2. Località, nome del segnalamento e sua ubicazione
3. Coordinate della posizione del segnalamento
4. Descrizione delle caratteristiche luminose e periodo
5. Altezza della luce sul livello di riferimento
6. Portata geografica o nominale
7. Descrizione del sostegno del segnalamento e sua altezza in metri
8. Fasi e settori del segnalamento luminoso, segnalamenti acustici, note e avvertenze

FACSIMILE DALL' ELENCO DEI FARI E SEGNALI DA NEBBIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
2140 E1476	Baia di Talamone Saliente S delle mura	42 33.1 11 08.0	Fl(2) W 10s	30	11	T quadr.lare bianca 18	1-2 – 1-6
2141 E1477.5	Molo di sopraflutto, est	42 33.3 11 08.1	Fl(2) R 6s	10	7	C/Ris rossi 5	1-1 – 1-3 DS 15m
2142 E1477	AN dell'abitato, moletto, est.	42 33.2 11 08.1	FR	6	3	Pl rosso 5	++

- 1) Che cos'è la navigazione da diporto?
 - a) La navigazione effettuata per il trasporto di persone
 - b) La navigazione effettuata senza fine di lucro
 - c) La navigazione su unità che superino 50 tonnellate di stazza
- 2) Cos'è una nave da diporto?
 - a) Unità superiore a 24 metri
 - b) Unità inferiore a 24 metri
 - c) No esiste la nave da diporto
- 3) In quale categoria rientrano gli acquascooter?
 - a) Natanti da diporto
 - b) Costituiscono una categoria a sé
 - c) Motoscafi a uso privato
- 4) Può un natante navigare senza limiti dalla costa?
 - a) No, mai
 - b) Sì, se abilitato e immatricolato
 - c) Sì, se di LFT non inferiore a 6 metri
- 5) Per quale navigazione sono abilitate le imbarcazioni categoria A?
 - a) Senza alcun limite
 - b) Entro 3 miglia
 - c) Entro 6 miglia
- 6) Un natante (CE) categoria B:
 - a) È progettato per affrontare onde di altezza fino a 4 m, vento forza 8
 - b) Può effettuare navigazione marittima entro 25 miglia dalla costa
 - c) Prevede l'iscrizione nei R.I.D.
- 7) Quanto è esteso il mare territoriale?
 - a) 6 miglia lungo tutta la costa
 - b) 3 miglia dai punti foranei
 - c) 12 miglia dalla linea di base
- 8) Può un'imbarcazione da diporto recarsi all'estero?
 - a) sì
 - b) No
 - c) Sì, se in possesso della specifica autorizzazione
- 9) I natanti devono esporre la bandiera?
 - a) Sì
 - b) No
 - c) Solo in acque territoriali
- 10) Occorre la patente nautica per imbarcazioni in navigazione entro 6 miglia dalla costa?
 - a) No, in nessun caso se l'unità è priva di radio VHF
 - b) Sì, sempre
 - c) Sì, se la potenza del motore supera i 40,8 CV o la cilindrata supera determinati parametri stabiliti dal codice della nautica da diporto
- 11) Quando si revoca la patente?
 - a) Guida in stato di ebbrezza
 - b) Mancanza requisiti fisici
 - c) Se non si è bollata la patente per più di 3 anni

- 12) Il comandante di un'imbarcazione da diporto:
- a) È il solo responsabile dell'imbarcazione e delle persone imbarcate
 - b) In navigazione è soggetto alle disposizioni del proprietario dell'imbarcazione
 - c) Non è responsabile di incidenti dovuti a maltempo
- 13) Il comandante deve sempre condurre l'imbarcazione
- a) Sì
 - b) No
 - c) No, ma ne è comunque responsabile
- 14) Nella navigazione costiera vicino a località balneari ci dobbiamo attenere:
- a) Ordinanze della Capitaneria di Porto
 - b) Norme del Portolano
 - c) Al buon senso
- 15) Si possono iscrivere imbarcazioni alla MCTC
- a) No
 - b) Sì
 - c) Solo quelle entro un miglio
- 16) Quali imbarcazioni non necessitano della licenza di navigazione?
- a) Nessuna
 - b) Quelle più corte di 10 metri
 - c) Quelle che navigano in acque interne
- 17) Quali unità da diporto devono avere l'assicurazione obbligatoria?
- a) Tutte
 - b) Quelle che hanno l'apparato motore
 - c) È sempre facoltativa
- 18) Quali sono le visite a cui sono soggette le navi e le imbarcazioni da diporto?
- a) Iniziali, occasionali, finali
 - b) Iniziali, intermedie, finali
 - c) Iniziali, periodiche, occasionali
- 19) È obbligatorio fare la denuncia di evento straordinario?
- a) Quando si è effettuato un cambiamento di rotta non programmato
 - b) Quando le persone a bordo hanno corso un pericolo
 - c) Quando si sono verificati eventi anomali relativi all'unità o alle persone a bordo

1.b	2.a	3.a	4.b	5.a	6.a	7.c	8.a	9.b	10.c	11.b	12.a
13.c	14.a	15.b	16.b	17.b	18.c	19.c					